

CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) dott. [REDACTED] | Presidente |
| 2) dott. [REDACTED] | Consigliere |
| 3) dott. [REDACTED] | Consigliere rei. |

all' udienza collegiale del 19 maggio 2022 ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C

nella causa vertente tra:

FONDAZIONE E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Vincenzo Squillaci del Foro di Roma e dall'Avv. Francesco Olivo del Foro di Messina

appellante

CONTRO

[REDACTED], nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED], [REDACTED], presso lo studio degli Avv.ti
[REDACTED] e [REDACTED] che lo rappresentano e difendono giusta procura
in atti

appellato

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale a
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore

appellato contumace

OGGETTO: obbligo contributivo

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 20 giugno 2012 [REDACTED] proponeva opposizione avverso
l'intimazione di pagamento n. 29520129023183564, notificatagli dalla SERIT SICILIA
S.P.A. il 5 giugno 2012 per il mancato pagamento della cartella n. 29520020032187772, nonché
avverso le cartelle nn. 29520000024234488, 295200200321877

29520030067275443, 29520040036567432, 29520050016656620, 29520060035404183, 29520070015335271, 29520080018202381 29520090042464953, 29520100029002374, 295201100113171939 e 291520120017257248, tutte contenenti l'ingiunzione di pagamento di contributi, sanzioni e somme aggiuntive richiesti dall'ENPAM per gli anni 2000-2012, e l'iscrizione di ipoteca effettuata il 23 febbraio 2007, di cui chiedeva anche la cancellazione. Nella resistenza dei convenuti il tribunale con sentenza n. 1254/19 del 13 dicembre 2019 annullava i ruoli portati dalle cartelle opposte e da quella presupposta all'intimazione di pagamento impugnata; annullava altresì l'iscrizione di ipoteca disponendone la cancellazione a cura e spese dell'Agente della riscossione e condannava i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Premessa la possibilità con unico atto di proporre opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella, il primo giudice riteneva ammissibile la doglianza relativa alla inesistenza della notifica delle cartelle, in quanto avanzata con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma 2 del Dlgs 46/1999), nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del primo atto portato a conoscenza del contribuente, nella specie gli estratti rilasciati dall'Agente per la Riscossione il 12 giugno 2012.

Essa risultava anche fondata, atteso che, come documentato dal [REDACTED] e non contestato, egli da oltre un decennio (dal 20.11.1999 al 14.6.2012) aveva trasferito la residenza in Inghilterra ove svolgeva l'attività lavorativa di medico ospedaliero, mentre non aveva mai lavorato in Italia né prodotto redditi nel nostro Stato.

Dalle relate allegata dalla RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. emergeva, invece, che tutti i titoli opposti erano stati notificati dal 2003 al 2012 mediante deposito presso la Casa Comunale, sebbene l'Agente fosse a perfetta conoscenza (v. certificati allegati) delle suddette circostanze. Ne conseguiva che con riferimento alle cartelle nn. 29520000024234488, 29520020032187772, 29520030067275443, 29520040036567432, 29520050016656620, era maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto che non vi era prova della comunicazione al [REDACTED] della avvenuta iscrizione ipotecaria del febbraio 2007 o di altri atti interruttivi intervenuti successivamente.

Con riferimento alle altre cartelle, il tribunale accoglieva il motivo di merito tempestivamente proposto entro 40 giorni, evidenziando che per i soggetti residenti all'estero la tassazione concerneva solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ed il [REDACTED] era rimasto assoggettato

dal 1999 al 2012 alla legislazione inglese, con esonero dal versamento dei contributi ad enti previdenziali nazionali.

Quanto alle spese processuali riteneva giusto che sia l'ente titolare della pretesa sostanziale contestata, poiché legittimato passivo rispetto all'eccezione di prescrizione, sia il concessionario della riscossione, per la negligente inerzia nell'avvio della procedura esecutiva di sua competenza, rispondessero della rifusione nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità (v. Cass. ord. n. 24678/2018, sent. n. 15390/2018, n. 16425/2019 cit.). Ma nella specie, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'accoglimento anche dell'opposizione di merito la domanda di manleva andava rigettata. Avverso detta pronuncia, con atto del 25 marzo 2020, proponeva appello l'Enpam cui si opponeva ██████████ eccependo l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura in quanto sotto il nominativo della parte o meglio del suo legale rappresentate non era apposta alcuna firma o sigla o altro segno grafico a lui riconducibile.

L'agente di riscossione benché regolarmente citato restava invece contumace.

All'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti costituite la causa è stata decisa con motivazione contestuale.

Va in *limite litis* disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'appellato poiché, sebbene la procura alle lite depositata risulti in effetti priva di sottoscrizione, l'ente appellante ha provveduto ancora prima dell'assegnazione di un termine giudiziale a depositare, antecedentemente all'udienza di comparizione del 21 giugno 2021, atto di conferma e ratifica della procura regolarmente firmata dal legale rappresentante della Fondazione, con conseguente efficacia sanante *ex tunc* ai sensi dell'art 182 c.p.c..

Nè può ritenersi che la rilevata mancanza determini una nullità assoluta come tale insuscettibile di regolarizzazione. Come evidenziato dal giudice di legittimità, "*l'art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata*

da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa" (Cass 23958/2020 e n. 23353/21).

Passando al merito con il primo motivo l'appellante censura la statuizione di inesistenza della notifica delle cartelle opposte. Il tribunale avrebbe invero dovuto considerare il contribuente come residente in Italia in quanto il familiare si era dichiarato convivente e lo stesso interessato aveva comunque omesso di effettuare la prescritta comunicazione di cui all' art 60 DPR 600/73, non provvedendo ad indicare al competente ufficio locale l'indirizzo straniero ove notificare gli atti tributari, talché l'azione avversaria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile stante il decorso del termine perentorio (20 giorni per l' opposizione agli atti esecutivi e 40 per l'opposizione nel merito) per la sua proposizione.

Contesta altresì la statuizione sulla prescrizione assumendo che, una volta perfezionatasi la notifica della cartella, il termine prescrizionale non sarebbe più quinquennale, come erratamente ritenuto dal decidente, bensì decennale.

Con altro motivo critica l'affermazione giudiziale secondo cui non avendo prodotto redditi in Italia l'appellato non avrebbe potuto essere assoggettato ad alcun obbligo contributivo. Sostiene di contro che in quanto medico iscritto all'Albo professionale italiano, il ██████ sarebbe obbligato al pagamento della "Quota A" ossia al pagamento della quota richiesta con le cartelle opposte trattandosi di un contributo determinato in misura fissa in ragione di fasce d'età a prescindere dall' esercizio effettivo della professione.

In ultimo lamenta l'errato rigetto della domanda di manleva stante l'imputabilità al Concessionario della Riscossione dell'estinzione (ove esistente) del diritto di credito per prescrizione.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

Nota innanzitutto il Collegio che le sentenze che pronunziano sull'opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili ma ricorribili per Cassazione (cfr. Cass n. 12583/2013).

Anche di recente il giudice di legittimità ha così statuito: *"L'irregolarità del procedimento di riscossione derivato dalla nullità della notifica della cartella attiene a profili relativi al quomodo della procedura esecutiva esattoriale, che vanno proposti con l'opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c. ed il relativo giudizio si conclude con sentenza non appellabile" (Cass. N.10213/2020) ed ancora "secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime*

previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., 27/08/2014, n. 18312); ne consegue che la decisione sull'opposizione agli atti sarà ricorribile solo per cassazione ex art. 618 c.p.c., e art. 111 Cast., (parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi ed in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, Cass. N. 3166/2020).

Avendo il Tribunale qualificato in modo espresso l'opposizione inerente l'inesistenza della notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi, l'appello avverso tale capo di sentenza va dichiarato inammissibile. Il c.d. "principio dell'apparenza" impone, infatti, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, di tener conto della qualificazione giuridica dell'azione data dal Giudice che ha emesso la sentenza che si intende impugnare; ciò a prescindere dalla sua correttezza (Cass. n. 36500/21).

In ogni caso anche a voler ritenere validamente notificate le cartelle in esame ciò non potrebbe comunque condurre ad una riforma della statuizione sulla prescrizione di parte dei crediti. Ed invero, la data di asserita notifica delle cinque cartelle per le quali il tribunale ha riscontrato la maturata prescrizione è ricompresa nell'arco temporale 2001 -2005 per cui, tenuto conto che il successivo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione risalente al 5 giugno 2012 -l'affermazione giudiziale sulla carenza di prova della comunicazione al ██████ dell'avvenuta iscrizione ipotecaria del febbraio 2007 o di altri atti interruttivi intermedi è rimasta esente da censura per cui è da ritenersi ormai coperta da giudicato - comunque risulterebbe perfezionato il termine prescrizione che, pur dopo la notifica delle cartelle, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante mantiene durata quinquennale.

Come, infatti, ha ormai definitivamente chiarito la suprema Corte a Sezioni Unite *<la cd "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato*" (v. Cass. S.U. 23397/2016).

Considerazioni diverse valgono invece per il motivo di appello concernente il merito della pretesa contributiva.

Il regolamento del Fondo di previdenza generale Enpam all'art 2 così statuisce: " 1. Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite "Quota A" e "Quota B".

2. Le entrate della "Quota A" sono costituite: a. dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 3), del presente Regolamento;

3. Le entrate della "Quota B" sono costituite: a. dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 1), e dell'art. 4, del presente Regolamento, .."

A sua volta l'art 3 intitolato "contributo obbligatorio" così recita:

"1. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato I 3 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'art. I, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 4, dello Statuto dell'E.N.P.A.M approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi: 12,50% sul reddito fino a € 44.810,18 indicizzati ai sensi del successivo comma 8), 1% oltre tale reddito. ... Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo derivante dall'esercizio, anche informale associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.

3) E' comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali:

a. € 148,80 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età ; b.

€ 298,13 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, c. € 568,10 per tutti gli iscritti, dal compimento del

trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età, d. €

1.057,55 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I suddetti importi, a decorrere dall'anno

2004, vengono incrementati di € 10,33 annui, indicizzati ai sensi del successivo comma 8)."

Dal tenore letterale delle disposizioni sopra riportate si evince agevolmente che il contributo relativo alla quota A è obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri iscritti al

professionale indipendentemente dall'esercizio effettivo della professione e dunque dal reddito prodotto. Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale e come statuito dalla Consulta "*Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo. È, pertanto, costituzionalmente legittimo l'art. 21 d.l.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l'obbligo per tutti i medici iscritti all'albo, senza esenzione del pagamento dei contributi ENPAM*"(Corte Cost n. 707/1988). Inconferente è, pertanto, al riguardo il riferimento alla Convenzione n.329 /90 citata in sentenza intercorsa tra il Governo italiano il Governo del Regno Unito per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali poiché riguardante unicamente le *imposte sul reddito* mentre nel caso in esame viene in rilievo una contribuzione previdenziali obbligatoria a prescindere dall'*an* e dal *quantum* dei proventi economici conseguiti.

Nè può ritenersi che la doglianza dell'appellante si fondi su un' allegazione tardiva e come tale inammissibile posto che già nella comparsa di costituzione di primo grado l'Enpam ha evidenziato che i contributi oggetto delle cartelle afferivano alla quota A della gestione previdenziale.

Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va *in parte qua* riformata e per l'effetto rigettata l'originaria opposizione avverso le cartelle non dichiarate prescritte.

Tenuto conto dell'esito complessivo della lite appare equo compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; stante l'insussistenza di una condanna anche parziale dell'odierno appellante alle spese di lite resta assorbita la richiesta di manleva avanzata dall'Enpam nei confronti dell'ente concessionario, da intendersi riferita proprio a tale eventualità avuto riguardo tenore letterale delle conclusioni del gravame ("*.. condannare Riscossione Sicilia a rimborsare ad Enpam ogni eventuale importo che questa sia obbligata a corrispondere in virtù ed in esecuzione dei provvedimenti emessi nel giudizio*")

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originaria opposizione proposta da [REDACTED] avverso le seguenti cartelle:

n. 29520060035404183, 29520070015335271, 29520080018202381, 29520090042464953, 29520100029002374, 295201100113171939 e 291520120017257248.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2022.

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa [REDACTED]

Il Presidente

Dott.ssa [REDACTED]